

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

(75^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 841, 847
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno	844, 847
BARTOLOMEI, relatore	842, 843, 844, 846
DE LUCA	845, 846
FABIANI	843, 845
GIANQUINTO	844
JODICE	844
NENNI Giuliana	846
PALUMBO	843, 844, 845
PENNACCHIO	845

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	848, 849
GIRAUDO, relatore	848

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, D'Angelosante, De Luca Luca, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Crespellani è sostituito dal senatore Pennacchio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 859-B, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

BARTOLOMEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 28 aprile dello scorso anno. Trasmissione all'altro ramo del Parlamento, ha compiuto un *iter* piuttosto complesso, subendo alcune notevoli modificazioni.

Come la Commissione ricorda, nell'articolo 1 del testo approvato dal Senato i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali venivano divisi in tre gruppi.

Nel primo erano compresi coloro che venivano posti in aspettativa d'ufficio, e precisamente i dipendenti eletti alle cariche di presidente di Consiglio regionale, presidente o membro di Giunta regionale, presidente di Giunta provinciale, presidente di Consiglio o assessore per le provincie di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri.

Nel secondo gruppo erano compresi coloro che venivano posti in aspettativa su richiesta approvata dai rispettivi Consigli; si trattava, in particolare, degli eletti alle cariche di consigliere regionale, assessore provinciale, sindaco o assessore comunale in provincie o comuni con non meno di 30 consiglieri.

Il terzo gruppo comprendeva, infine, tutti gli altri casi per i quali era previsto che le amministrazioni di appartenenza consentissero ai dipendenti di assentarsi dal servizio per i periodi di tempo necessari

all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

La Camera dei deputati ha disposto anzitutto che anche i dipendenti che assumono la Presidenza di un ente o azienda municipalizzata possano beneficiare del collocamento in aspettativa. In secondo luogo ha ritenuto di dover superare il concetto discriminante rappresentato dal numero dei consiglieri assegnato a ciascun ente, prendendo invece come base il numero degli abitanti, e distinguendo quindi l'importanza diversa di una provincia rispetto a quel comune che pure avesse lo stesso numero di consiglieri.

In sostanza, l'articolo 1 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento risulta notevolmente semplificato e, sotto taluni aspetti, anche ampliato; viene superato il concetto dell'aspettativa d'ufficio ed accettato esclusivamente quello dell'aspettativa su richiesta, da concedere (altra innovazione) anche se non è prevista dai rispettivi ordinamenti. Nella classificazione dell'ente locale non si fa più riferimento, infine, al numero dei consiglieri, ma all'entità della popolazione.

Quanto disponeva il terzo comma dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato forma oggetto — con congrue modificazioni — del nuovo articolo 2, nel quale si dispone che i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Altre modifiche riguardano la norma relativa al trattamento economico. L'articolo 2 approvato dal Senato prevedeva che il dipendente eletto a cariche presso enti autonomi territoriali potesse fruire del trattamento più favorevole tra lo stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui fosse eventualmente provvisto e l'indennità inerente alla carica elettiva; pertanto nell'ipotesi che il trattamento inerente all'impiego fosse più favorevole, il dipendente avrebbe seguito a riscuotere lo stipendio presso la

propria Amministrazione, mentre l'ente presso il quale egli fosse stato eletto avrebbe dovuto rimborsare, sino a concorrenza della relativa indennità, l'Amministrazione di appartenenza, lasciandosi a carico dell'ente stesso la differenza in più dello stipendio rispetto all'indennità.

Nell'articolo 3 del testo modificato dalla Camera dei deputati (che corrisponde all'articolo 2 del testo approvato dal Senato) si accetta praticamente il concetto delle migliori condizioni; non si dispone, però, l'operazione di rimborso all'Amministrazione di appartenenza, in quanto è lo stesso ente presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva che, attraverso un certo meccanismo, provvede a pagare l'indennità, oltre alle eventuali differenze fra il vecchio e il nuovo trattamento economico, salvo quanto riguarda le quote aggiunte di famiglia, le ritenute erariali, le trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, che restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Sono stati infine aggiunti due nuovi articoli, il 4 e il 5, che precisano ulteriormente i concetti che ho già esposto.

Mi pare pertanto che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, oltre a semplificare il meccanismo del provvedimento, ne allarghino la portata, senza per ciò alterarne il concetto informatore. Mi permetto quindi di invitare la Commissione a voler esprimere voto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati.

FABIANI. A me sembra che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati abbiano portato anche un cambiamento di sostanza. Il provvedimento così come fu approvato dalla nostra Commissione si prefiggeva lo scopo — se non vado errato — di permettere al dipendente dello Stato o di un Ente pubblico, eletto a una carica presso enti autonomi territoriali (la quale richiedesse il totale impegno del suo lavoro) di essere collocato in aspettativa, per poter esplicare nel migliore dei modi tale suo nuovo compito. Si trattava, dunque, quasi di un ordine che la legge imponeva al

dipendente dello Stato; una volta eletto alla carica, questo doveva assolvere pienamente i compiti e non vi dovevano essere difficoltà nella suddivisione della sua attività tra il vecchio impiego e il nuovo incarico, con possibile danno per l'Amministrazione di provenienza.

Il testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, invece, lascia all'eletto la facoltà di chiedere, o di non chiedere, il collocamento in aspettativa, il che relega nel vago l'originario intendimento del legislatore. Diventa così molto probabile che gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali continuino a mantenere l'uno e l'altro incarico, con il vantaggio di percepire due stipendi.

PALUMBO. Lo spirito informatore degli articoli 1 e 2 è che se la carica presso un ente autonomo territoriale è tale da impegnare in pieno l'attività del dipendente eletto, egli è praticamente obbligato a chiedere la collocazione in aspettativa (articolo 1); se invece essa non richiede tale totale impegno, l'interessato viene autorizzato ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

BARTOLOMEI, *relatore*. Mi pare che la preoccupazione del senatore Fabiani non dovrebbe avere motivo di esistere. In sede di discussione del disegno di legge, avemmo già occasione di rilevare che praticamente l'unico caso in cui avrebbe potuto verificarsi il godimento di un doppio stipendio da parte d'un dipendente eletto presso un ente autonomo territoriale, sarebbe stato quello dei professori universitari, stante la loro possibilità di svolgere ambedue le funzioni.

Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati hanno voluto portare una semplificazione che in linea teorica potrebbe consentire l'ipotesi Fabiani; ma è evidente che i dipendenti eletti a cariche pubbliche di un certo impegno saranno costretti per forza di cose a chiedere il collocamento in aspettativa. Ritengo anche che costituisca un miglioramento della norma l'aver reso obbligatoria la concessione dell'aspettativa in qualsiasi ipotesi, anche quando essa non sia

prevista dall'ordinamento delle Amministrazioni di appartenenza. Nel testo da noi precedentemente approvato, invece, tale norma non esisteva, il che avrebbe potuto veramente rappresentare per gli interessati una limitazione del loro diritto, essendo essi sempre legati ad una autorizzazione che poteva in via ipotetica essere anche negata.

J O D I C E . Ritengo che il disegno di legge sia carente là dove stabilisce, all'articolo 2, che i dipendenti eletti sono, a loro richiesta, « autorizzati » ad assentarsi dal servizio per il tempo « necessario » all'espletamento del mandato. Chi è che determina il tempo necessario e quale è l'autorità che concede tale autorizzazione? Forse l'Amministrazione di appartenenza? A me sembra da escludersi, anche se il disposto della norma non è chiaro. Facciamo l'ipotesi di un dipendente dello Stato eletto alla carica di assessore provinciale; chi stabilirà il tempo necessario all'espletamento del suo mandato?

B A R T O L O M E I , *relatore.* Tale ipotesi rientra nel disposto dell'articolo 1: l'assessore provinciale deve essere collocato in aspettativa. Ad ogni modo il senatore Jodice confronti il testo approvato dal Senato con quello modificato dalla Camera dei deputati: vedrà che il secondo è molto meno limitativo del primo. Del resto mi pare che non si possa creare un nuovo organo o preconstituire una macchinosa procedura per la determinazione del tempo necessario allo espletamento del mandato degli eletti, mentre dobbiamo presupporre che sussista sempre un rapporto di fiducia fra l'Amministrazione di appartenenza e il dipendente che chiede di assentarsi per l'espletamento del suo mandato. Questo vale in tutti i casi. Nell'ipotesi poi che l'Amministrazione ritenga che l'interessato approfitti della facoltà che la legge gli concede, nulla vieta che siano compiuti gli opportuni accertamenti e adottate le conseguenti sanzioni.

P A L U M B O . D'altra parte questo punto non è stato in pratica modificato dalla Camera dei deputati.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* V'è da aggiungere, inoltre, che la richiesta dell'interessato non può essere disattesa dall'Amministrazione di appartenenza.

J O D I C E . Io desidero sapere chi è che stabilisce il tempo necessario all'assolvimento del nuovo incarico. Facciamo un caso concreto: per un professore eletto a una carica presso un ente autonomo territoriale chi decide se egli possa assentarsi dalla scuola?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Che a deciderlo sia il Provveditorato o il Consiglio dei professori, a me pare non muti la sostanza.

J O D I C E . Può accadere però che un assessore alla provincia, per l'espletamento del suo mandato, abbia bisogno di 10, o 15, o 20 giorni ogni mese. Che dovrà fare in quel caso?

Sussiste, inoltre, la possibilità che Amministrazioni diverse deliberino in modo tra loro difforme, con conseguenti sperequazioni nel trattamento degli interessati.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È giusto che vi sia, a seconda dei casi, una diversa valutazione perchè, per rimanere nell'esempio citato, esistono consigli provinciali che si riuniscono una volta alla settimana, mentre altri tengono seduta una volta al mese!

J O D I C E . Ciò non risolve il problema; la verità è che manca nel disegno di legge l'indicazione di un criterio obiettivo.

G I A N Q U I N T O . Desidero far osservare che i consiglieri non sono impegnati soltanto nelle riunioni plenarie dei Consigli provinciali e comunali. Tali consessi, infatti, operano sulla base di un regolamento interno che istituisce delle commissioni competenti per materia (in pratica come avviene in Parlamento), il cui compito è quello di esaminare preventivamente le delibere predisposte dalla Giunta; le delibere, infatti,

possono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio soltanto dopo che su di esse ha espresso il proprio parere la relativa commissione. Su tali basi funzionano ormai da vent'anni tanto il Consiglio comunale che quello provinciale di Venezia.

Non bisogna, dunque, riferirsi soltanto alle riunioni plenarie dei Consigli di appartenenza, ma si deve prevedere anche l'impegno dei consiglieri nelle singole commissioni.

F A B I A N I . A mio giudizio l'articolo deve rimanere nell'attuale formulazione perchè è non solo impossibile, ma anche illogico voler inserire nella norma un criterio per la determinazione del tempo necessario all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva. Esso, infatti, varia anzitutto in relazione alle cariche stesse (consigliere, assessore, presidente di azienda municipalizzata, sindaco di centri più o meno importanti); non solo, ma, una volta determinato, può mutare anche in relazione alle esigenze del momento. Nè potrebbe essere il Consiglio comunale a fissarlo giacchè una sua deliberazione in tal senso rimarrebbe sempre statica, mentre le esigenze della vita di una amministrazione sono per propria natura dinamiche. Ritengo pertanto che la migliore soluzione sia quella di lasciare la norma nella formulazione pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento, anche se poi potranno verificarsi degli abusi.

P A L U M B O . In astratto, però, per gli abusi vi sarebbe la possibilità di adottare i relativi rimedi mediante provvedimenti disciplinari.

F A B I A N I . Inoltre gli amministratori sono sempre sottoposti anche al controllo dell'opinione pubblica e quindi dell'elettorato.

D E L U C A . A me pare che il problema posto dal senatore Jodice meriti la più ampia attenzione, perchè non v'è dubbio che possano crearsi contrasti anche fra ente ed ente. Si comprende pertanto la ragione per la quale dovremmo stabilire a chi è de-

mandato il compito di decidere circa il tempo necessario all'espletamento del mandato. A mio giudizio, tale organo è il Consesso elettivo. Non dovrebbe essere, invece, l'Ente di appartenenza (il Provveditorato agli studi nell'ipotesi, già fatta, di un professore eletto alla nuova carica) onde evitare il possibile insorgere di un conflitto; conflitto che in qualche caso potrebbe anche tramutarsi in sabotaggio contro un Consesso che segua un certo indirizzo politico o amministrativo. Ritengo pertanto che il problema posto dal senatore Jodice meriti un approfondito esame e una adeguata soluzione.

P E N N A C C H I O . Non conosco i precedenti della discussione, ma mi pare di poter ricavare dalla dizione dell'articolo 2 che la disposizione si riferisce soltanto ai consiglieri comunali e provinciali, in quanto per le altre cariche provvede la disposizione di cui all'articolo 1. È indubbio che, trattandosi della carica dei consiglieri comunali e provinciali, l'assenza dal servizio resta limitata a quanto strettamente necessario all'espletamento del mandato elettivo, e cioè all'ipotesi delle convocazioni dei consigli e alle altre manifestazioni che ineriscono all'esercizio della rappresentanza democratica. Discende da ciò che gli eletti non possono pretendere di disporre del tempo che vogliono, ma soltanto del tempo necessario all'espletamento del mandato. È quindi giusto che l'articolo 2 contempli la condizione « della richiesta » perchè possa sussistere legittima assenza dal servizio.

Se accanto alla semplice richiesta si vogliono anche stabilire i casi in cui le autorizzazioni debbono essere concesse, a cominciare dalla identificazione dei soggetti legittimati a concederle, non v'è dubbio che si vanno a determinare sicure complicazioni, e a creare contrasti non facilmente disciplinabili.

Ritengo che in detti casi debba soccorrere un normale rapporto fiduciario, tanto più che, trattandosi di espletamento di funzioni elettive, le cose facilmente si risolvono da sé.

Come non è possibile ritenere in via normale che un capo di istituto o un datore di lavoro intenda pregiudizialmente rifiutare

l'autorizzazione, così non è ammissibile la ipotesi del dipendente che abusi della facoltà a lui concessa, o ne faccia pretesto per fini diversi da quelli dell'espletamento del mandato.

Peraltro, se volessimo seguire sino in fondo la tesi in base alla quale occorrerebbe stabilire a quale soggetto spetti decidere sulle autorizzazioni, le difficoltà sarebbero notevoli.

Riservarle al datore di lavoro crea la mortificazione della funzione elettiva.

Lasciarle al libito del richiedente, sarebbe inopportuno.

Affidarle all'organo elettivo (consiglio comunale e provinciale) significa non solo appesantire detti organi di nuove incombenze, ma anche aprire il problema della possibilità di un sindacato da parte dei datori di lavoro e, ove ingiustificate, fare di esse altrettanti motivi di giusta causa per risolvere il rapporto col dipendente.

Basta, adunque, che intervenga, come prescrive il disegno di legge, una semplice richiesta del dipendente, che è da prevedere motivata, e quindi legata all'indicazione dei motivi per i quali si richiede la dispensa provvisoria dal servizio.

Tutto quindi è destinato a semplificarsi sulla base del normale rapporto fiduciario, rapporto che, sino ad oggi, anche senza apposita disciplina legislativa, non ha dato luogo a seri inconvenienti.

Non vedrei davvero come l'individuazione dei soggetti cui riservare la potestà di decidere possa meglio assecondare il fine che si è posto il legislatore, fine che è quello di rendere possibile all'eletto di assolvere completamente al mandato cui è stato chiamato dalla volontà popolare.

N E N N I G I U L I A N A . Sono praticamente d'accordo con quanto ha testé finito di dire il senatore Pennacchio. La stessa discussione l'abbiamo già ampiamente approfondita in questa sede, in occasione dell'approvazione del primo testo del disegno di legge; ricordo la nostra determinazione finale di accettare l'articolo, che pratica-

mente resta identico nella sostanza anche nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ora io non vedo chi possa, domani, decidere: c'è un rapporto di fiducia tra il capo di un istituto e chi è eletto consigliere, presidente, eccetera.

Credo pertanto opportuno approvare il testo dell'articolo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Mi pare che la proposta del senatore Jodice non sia accettabile: essa irrigidisce il rapporto. Facciamo infatti il caso che il dipendente abbia concordato una licenza settimanale di tre giorni: se l'impegno inerente alla sua carica si prolungasse al di là dei tre giorni previsti, il datore di lavoro avrebbe la facoltà di ostacolare l'esercizio del mandato oltre il limite di tempo concordato. D'altra parte, se il dipendente si assenta dal lavoro, contro la volontà del suo superiore, per esercitare il suo mandato, non fa altro che uniformarsi a una precisa norma di legge. Il datore di lavoro non può prendere provvedimenti disciplinari se non nel caso in cui riesca a dimostrare che il dipendente ha abusato della sua condizione particolare assentandosi senza giustificato motivo.

D E L U C A . E se finiscono in tribunale, datore di lavoro e dipendente?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ritengo che a tale proposito la norma sia estremamente chiara: essa stabilisce che il dipendente, per esercitare il mandato del quale è stato investito, ha facoltà di assentarsi dal lavoro. Il suo datore di lavoro non ha assolutamente la possibilità di impedirglielo.

Mi permetto inoltre segnalare che nella formulazione della Camera, rispetto a quella del Senato, è stata per esempio omessa la frase « quando e nei limiti » che sottintendeva indiscutibilmente una restrizione. La formulazione della norma è chiara e mi pare che esprima il concetto che chi esercita un mandato pubblico ha il diritto di astenersi dal lavoro per espletare tale man-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)75^a SEDUTA (30 novembre 1966)

sione: quindi, non si tratta di una possibilità, affidata alla discrezione del datore di lavoro, ma di una garanzia per i dipendenti eletti a cariche pubbliche.

La Camera ha lasciato al senso di responsabilità dei singoli un margine maggiore di quanto non avesse previsto la stesura iniziale del disegno di legge. È da augurare che ciò dia frutti positivi e pertanto mi permetto, onorevoli colleghi, di pregarvi di accettare tale formulazione senza creare ulteriori difficoltà all'approvazione del provvedimento.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Invito la Commissione a votare il disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera, attese anche le dichiarazioni dei diversi oratori che si sono succedute.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonchè delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda pres-

so cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata — ai fini del periodo di prova — legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato da noi lungamente esaminato: come ricorderete, durante la discussione erano anche sorti dei contrasti, delle difficoltà, erano state avanzate delle riserve. Approvato alla fine qui al Senato, il provvedimento è passato all'esame della Camera, e ritorna a noi oggi con tre piccole modificazioni.

Come i colleghi sanno, questo disegno di legge tende ad estendere ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo. Ora, la prima modifica che la Camera ha apportato al secondo comma dell'articolo 1 riguarda il problema dell'assicurazione contro la tubercolosi. La Commissione ricorderà che noi l'abbiamo esclusa per il fatto che l'assicurazione contro la tubercolosi non è, attualmente, concessa ai dipendenti statali; quindi sembrava a noi che fosse illogico che nel far passare i dipendenti non di ruolo nel ruolo, ai fini dell'assi-

stenza previdenziale e del trattamento di quiescenza, si desse a costoro un trattamento di maggior favore rispetto a quello stabilito per gli statali.

La Camera è stata di diverso avviso, indubbiamente soffermandosi sulla circostanza che è allo studio l'estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi anche per i dipendenti dello Stato di ruolo. Mi sembrerebbe quindi opportuno accettare questa decisione della Camera; vuol dire che essa costituirà argomento per sollecitare il Governo a rendere concreta l'estensione suddetta.

All'articolo 2, il primo emendamento riguarda la parola « soltanto » che era contenuta nel nostro testo. « I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, soltanto ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma » eccetera. La Camera ha tolto la parola « soltanto », riferendosi forse al titolo del disegno di legge stesso ma è una questione puramente formale.

Invece di carattere sostanziale è l'emendamento, sempre all'articolo 2, con il quale si aggiunge, dopo il secondo comma, l'altro comma: « Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ».

Tale legge riguarda la liquidazione della indennità di buonuscita estendendo ai dipendenti non di ruolo la possibilità di valutare i servizi civili e militari prestati dagli stessi, nonchè il periodo di studi universitari e dei corsi di perfezionamento, i quali siano già stati da altre leggi ritenuti valutabili o riscattabili comunque ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. « Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 — continua tale legge, all'articolo 2 — si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Quindi, in un certo senso, si garantisce a tutto questo personale, ai fini anche della liquidazione della buonuscita, la valutazione di tutti i servizi da esso resi, sia alle dipendenze dello Stato sia alle dipendenze di altri enti, riconosciuti però dalla legge o ammessi a riscatto.

Questo sembra sia un perfezionamento della legge a favore dei fuori ruolo, e il relatore sarebbe d'avviso d'accoglierlo, così come è d'avviso di dare definitiva approvazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di reversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonchè le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo ed il terzo comma dell'articolo, modificati dalla Camera dei deputati.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di ser-

vizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo, modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ora ai voti il terzo comma introdotto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonchè del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

Art. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma ».

« I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ».

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

Art. 6.

Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente

alinea: « Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ».

Art. 7.

Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente:

« È ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari